

## Art. 3

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale.

Mannoni

**Allegato al decreto del Vicepresidente della Regione n. 32 del 25 febbraio 2009**

Relazione dell'Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica. Scioglimento del Consiglio comunale di San Gavino Monreale e nomina del Commissario straordinario.

Nel Consiglio comunale di San Gavino Monreale (Provincia del Medio Campidano), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005, composto dal Sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare (metà più uno dei consiglieri assegnati).

Le predette dimissioni, sottoscritte contestualmente da nove consiglieri comunali il 4 febbraio 2009, ma presentate personalmente al protocollo dell'ente solo da due consiglieri in data 5 febbraio 2009, e ripresentate il giorno successivo, contestualmente e personalmente da tutti i consiglieri dimissionari, hanno determinato una condizione giuridica di problematica assimilazione alla fattispecie descritta dall'art.141, comma 1, lettera b), n.3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Pertanto, la Giunta regionale, con deliberazione n.10/6 del 11 febbraio 2009, ha sospeso l'assunzione di ogni decisione, richiedendo all'Area Legale un parere sulla sussistenza delle condizioni di scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale.

La Direzione Generale dell'Area Legale, con nota n. 1863 del 20 febbraio 2009, ha fornito il proprio parere, che si allega alla proposta di deliberazione, ritenendo che sussistano le motivazioni sufficienti per l'adozione della deliberazione di scioglimento del predetto consiglio comunale. In particolare sostiene, come da recente e consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, che le dimissioni presentate il 6 febbraio 2009 in un unico documento, peraltro identico a quello del giorno prima, contestualmente proposto alla presenza di tutti i firmatari, possono essere considerate "valide ed efficaci a determinare lo scioglimento del Consiglio". Infatti, dallo stesso documento emerge chiaramente l'intento comune di tutti i firmatari di ricercare lo scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale. Ne consegue che l'irritualità di presentazione delle dimissioni non possono essere considerate singolarmente al fine di operare le surroghe, essendo ben altre le finalità collettivamente perseguite da tutti i consiglieri dimissionari.

La Direzione Generale precisa quindi che le dimissioni proposte dai nove consiglieri il 4 febbraio 2009 e presentate il 5 febbraio 2009 al protocollo dell'ente, non solo non sono state disconosciute dai consiglieri non presentatisi in tale ufficio, ma vieppiù, il giorno successivo tutti i consiglieri dimissionari hanno riproposto un atto identico presentandolo personalmente al protocollo del comune, sanando così un vizio di forma che ne avrebbe potuto inficiare la regolarità.

Pertanto, considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art.2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di San Gavino Monreale e la nomina del commissario straordinario, nella persona del Dott. Filippo Craparotta, avente i requisiti di cui all'art.4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Sanna

**DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 17 febbraio 2009, n. 2870/4.**

**Misure urgenti contro la febbre catarrale degli ovini da sierotipo 8.**

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione,

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni,

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche,

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15,

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218,

Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni,

Vista la Direttiva 96/23/CE del Consiglio,

Vista la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31,

Visto il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196,

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche,

Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini,

Vista la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale,

Visto il Regolamento (CE) n.1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la

vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale,

Visto il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n 37 del 09 dicembre 2008 su «Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini anno 2008-2009»,

Vista la situazione dei territori sottoposti a restrizione per febbre catarrale degli ovini di cui al Sistema informativo della Commissione Europea EUBTNET visualizzabile sul sito web DG-SANCO [http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt\\_restrictedzones.pdf](http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt_restrictedzones.pdf),

Atteso che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n DGSAF III/22026/P-I 8d/18 del 06/11/2008, ha esteso a 6 mesi la durata dell'immunità conferita agli animali della specie bovina dai vaccini inattivati,

Preso atto che il sistema di sorveglianza regionale ha rivelato l'introduzione del BTV 8 nel territorio della Provincia di Olbia - Tempio,

Considerato che dall'analisi epidemiologica la circolazione virale a ridosso dell'evento risulta essere stata limitata nel tempo e circoscritta alla sola Provincia di Olbia-Tempio,

Considerato che l'eventuale ulteriore diffusione del virus nel restante territorio regionale potrebbe causare gravi danni al comparto ovino e caprino in seguito a focolai di malattia e importanti limitazioni alle movimentazioni degli animali di tutte le specie recettive, con ulteriore danno economico agli allevatori,

Preso atto delle indicazioni emerse durante la riunione dell'Unità di Crisi Nazionale per la Blue Tongue del 03 febbraio 2009,

Ritenuto necessario ed opportuno realizzare ogni sforzo possibile al fine di eradicare il sierotipo BTV 8 dal territorio regionale,

Preso atto della disponibilità di vaccino inattivato per il sierotipo BTV 8,

Ritenuto opportuno immunizzare gli animali recettivi della Provincia di Olbia-Tempio in modo tale da massimizzare l'efficacia immunogena nei confronti del BTV 8,

Ritenuto altresì di dover adottare opportune misure per contrastare efficacemente eventuali ulteriori introduzioni di virus nel territorio regionale, veicolato da animali provenienti direttamente o indirettamente da territori con circolazione virale in atto,

Di concerto con l'Assessorato all'Agricoltura e riforma agro-pastorale,

Di concerto col Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

Decreta

Art. 1

Obiettivi

1. Scopo del presente Decreto è l'immunizzazione del patrimonio zootecnico recettivo alla febbre catarrale degli ovini della Provincia di Olbia - Tempio, in modo tale da impedire la circolazione virale e la diffusione dell'infezione, e rendere possibile l'eradicazione del sierotipo BTV 8 da tutto il territorio provinciale e regionale

Art. 2

#### Programma di vaccinazione

1. Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria per il BTV 8 tutti gli animali della specie bovina e ovina allevati nel territorio della Provincia di Olbia-Tempio, secondo lo schema vaccinale di cui all'Allegato 1

2. La vaccinazione di cui al comma 1 sarà estesa anche alla specie caprina con circolare del Servizio Prevenzione, previa acquisizione dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art 8 del D L vo 06 aprile 2006, n 193

3. A parziale deroga di quanto disposto dal Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n 37 del 09 dicembre 2008, gli animali di cui al comma 1 non soggetti a movimentazione saranno sottoposti a vaccinazione esclusivamente per il BTV 8

4. Gli animali soggetti a movimentazione dovranno essere vaccinati anche per i sierotipi BTV1 e BTV 2-4 secondo le specifiche dell'Allegato 1

5. I Servizi Veterinari daranno esecuzione alla vaccinazione di cui al presente Decreto con procedura di massima urgenza, pianificando le attività e l'allocazione delle risorse in modo tale da immunizzare prioritariamente gli animali allevati nei comuni situati al confine con le province di Sassari e Nuoro, e proseguendo in senso centripeto verso i Comuni nei quali sono stati segnalati i primi casi di infezione

Art. 3

#### Movimentazione degli animali

1. La movimentazione degli animali di specie recettive avviene secondo quanto disposto dal D. Legislativo n. 225/2003, dal Regolamento (CE) N 1266/2007 della Commissione e dal DAIS n 37 del 09 dicembre 2008

2. Ulteriori percorsi derogatori eventualmente concordati col Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o con le altre Regioni saranno comunicate ai Servizi Veterinari e alle associazioni di categoria dal Servizio Prevenzione dell'Assessorato

Art. 4

#### Monitoraggio degli effetti indesiderati della vaccinazione

1. L'allevatore che constati la comparsa di effetti collaterali sugli animali vaccinati, deve informare il Servizio veterinario della ASL immediatamente dopo l'osservazione dei sintomi ed in ogni caso entro il 60° giorno dalla data di vaccinazione degli animali

2. Nel caso di segnalazione di danni diretti per capi

morti o aborti, il veterinario ufficiale compila la scheda di rilevamento degli effetti indesiderati di cui all'Allegato 2, e procede al prelievo di campioni biologici da inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con la scheda SBT10 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001

3. L'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale con separato provvedimento, definirà le modalità di valutazione, verifica ed eventuale indennizzo di danni indiretti conseguenti alla vaccinazione, eventualmente verificatisi

#### Art. 5

##### Intensificazione delle attività di sorveglianza

1. In tutto il territorio regionale, le aziende ove siano stati introdotti nell'anno in corso animali delle specie recettive di provenienza direttamente o indirettamente extraregionale, sono soggetti a particolari misure di sorveglianza

2. In tali aziende, tutti gli animali introdotti devono essere sottoposti a visite cliniche e prelievi di sangue e siero per esami virologici e sierologici entro tre giorni dal loro arrivo a destinazione

3. Successivamente le aziende e gli animali di cui ai commi precedenti devono essere inserite obbligatoriamente nel sistema regionale di sorveglianza sierologica per un periodo di almeno sei mesi, con almeno cinque animali sentinella in ciascuna azienda

#### Art. 6

##### Obblighi, adempimenti e indennizzi

1. I proprietari o detentori degli animali recettivi debbono offrire la massima collaborazione ai Servizi Veterinari per lo svolgimento delle operazioni di vaccinazione, in particolare provvedendo al contenimento degli animali

2. Ai proprietari o detentori di animali vaccinati, che a causa della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini hanno subito casi di mortalità o aborti, sono riconosciuti gli indennizzi ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218

3. I proprietari o detentori che si siano rifiutati di collaborare all'esecuzione della vaccinazione non hanno diritto al riconoscimento di indennizzi per danni diretti o indiretti da eventuale focolaio di malattia successivamente verificatosi, indipendentemente dal sierotipo e dalla natura, vaccinale o di campo, del virus all'origine del focolaio

#### Art. 7

##### Flusso dati

1. I Responsabili dei Servizi veterinari delle ASL trasmettono settimanalmente all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale il riepilogo delle atti-

vita di vaccinazione svolte dai veterinari ufficiali, mediante le schede SBT09 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modifiche

2. I Servizi veterinari delle ASL inviano al Servizio Prevenzione regionale, entro e non oltre il 30 agosto 2009 i dati riassuntivi relativi alle operazioni svolte con il vaccino inattivato per il sierotipo BTV8 e gli elenchi in formato elettronico degli allevamenti bovini ed ovini e caprini presenti nel territorio con almeno un capo vivo, suddivisi secondo le seguenti tipologie

a) allevamenti vaccinati per il sierotipo BTV8 n. di capi vaccinati distinti per categoria,

b) allevamenti non vaccinati in quanto riformati per gravi motivi sanitari,

c) allevamenti non vaccinati per mancata collaborazione da parte dell'allevatore

3. In caso di danni diretti rilevati in seguito a vaccinazione, il Servizio veterinario competente invia la scheda di rilevamento di cui all'Allegato 2, con i relativi aggiornamenti, al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale unitamente alla copia della scheda SBT10 entro e non oltre sessanta giorni dalla vaccinazione

4. I Servizi veterinari delle ASL, all'atto della registrazione delle nuove aziende sentinella arruolate ai sensi dell'art 5 del presente Decreto, compilano la modulistica di cui all'allegato 1/bis e 2/bis della parte IV, All 1 dell'OM 11.05.2001 e s m e i, e ne trasmettono copia al Servizio Prevenzione dell'Assessorato, specificando la motivazione dell'arruolamento

#### Art. 8

##### Abrogazioni e norme finali

1. Per tutte le fattispecie non previste dal presente Decreto concernenti le misure sanitarie in corso di epidemia e la sorveglianza sierologica si rimanda alle norme dell'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modificazioni, del Manuale operativo e Piano di emergenza di cui al D. L.vo n. 225/2003, della Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del Regolamento (CE) N 1266/2007 della Commissione e del Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n 37 del 09 dicembre 2008

2. I Direttori Generali, i Servizi di Sanità animale delle ASL e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente Decreto

3. Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) ed entra immediatamente in vigore.

Dirindin



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n

04 17 FEB 2009

Allegato n 1

## PROTOCOLLO DI UTILIZZO DEL VACCINO INATTIVATO PER BTV 8

Ciascun Ente, che provveda ad immagazzinare, anche temporaneamente, e a distribuire il vaccino, dovrà

- o garantire la corretta conservazione del vaccino sino alla sua distribuzione/utilizzazione,
- o tenere un registro di carico e scarico conforme al modello riportato nella Scheda SBT08 (allegato alla nota del Ministero della Salute n DGVA VIII-2751-PI 8 d/18 del 06-02-2004), compilato secondo le istruzioni allegate alla stessa nota (Sezione 8) Nel registro di carico e scarico dovranno essere registrate anche le dosi di vaccino o di soluzione sterile andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di vaccinazione

I Servizi Veterinari locali assicurano che

- o la somministrazione del vaccino avvenga nei tempi e nei modi indicati nel programma di vaccinazione e nel rispetto delle buone pratiche veterinarie,
- o gli interventi vaccinali effettuati nelle aziende siano accuratamente registrati utilizzando la Scheda SBT09 compilata secondo le istruzioni allegate alla stessa nota di cui sopra (Sezione 8),

I Servizi veterinari devono informare gli allevatori dell'obbligo di segnalare immediatamente al Servizio Veterinario della ASL competente eventuali effetti indesiderati

### Presentazione del vaccino

Il vaccino è costituito da un flacone di propilene da 100 ml (100 dosi), contenente una sospensione di virus inattivato del sierotipo BTv8 adiuvato con idrossido di alluminio e saponina

### Specie

Per la campagna vaccinale di cui al presente decreto il vaccino è destinato agli animali delle specie bovina, ovina

### Indicazioni

Protegge gli animali vaccinati dall'infezione, dalla viremia e dai sintomi clinici di malattia provocati dal virus della Blue tongue sierotipi BTv8 a partire dal 21° giorno dopo il richiamo

### Controindicazioni

Nessuna allo stato delle conoscenze attuali

### Effetti collaterali

La vaccinazione potrebbe provocare piccoli gonfiori nel sito dell'inoculo e/o lieve febbre, di breve durata

### Precauzioni particolari

- o Vaccinare solo animali in buono stato di salute,
- o Somministrare il vaccino sterilmente

### Modalità di somministrazione

Agitare prima dell'utilizzo evitando la formazione di bolle, poiché queste potrebbero aumentare la reazione locale nel sito di inoculo

La dose è di 1 ml da somministrare sottocute secondo il seguente schema vaccinale

#### OVINI Prima immunizzazione

- o prima iniezione per gli ovini di età superiore a 3 mesi d'età
- o seconda iniezione un mese dopo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n

04

17 FEB 2009

Allegato n 1

#### **Richiamo**

Una iniezione entro sei mesi dall'ultima somministrazione di vaccino

#### **BOVINI Prima immunizzazione**

- o prima iniezione a partire da 3 mesi d'età,
- o seconda iniezione dopo un mese dalla prima

#### **Inoculazione contestuale di altri sierotipi**

Il vaccino può essere inoculato contestualmente ad altri vaccini per la BT di tipo inattivato, purché in punti di inoculo differenti. Tuttavia, per massimizzare l'effetto immunogeno del vaccino stesso e la durata della copertura immunitaria, è consigliabile utilizzare tale pratica vaccinale solo in caso di effettiva necessità, quale ad esempio la movimentazione.

#### **Movimentazione**

Gli animali vaccinati possono essere movimentati senza vincoli anche in caso di circolazione virale accertata da sierotipo BTv8 nel territorio di origine e di destinazione, dopo almeno 3 settimane e non oltre sei mesi dall'ultima vaccinazione.

#### **Sovradosaggio ed antidoti**

Nessun effetto eccetto quelli sopra citati sono stati osservati in caso di sovradosaggio.

#### **Tempo di sospensione**

Nessuno

#### **Incompatibilità**

Non miscelare con altri vaccini.

#### **Modalità di conservazione**

Conservare tra +2°C and +8°C. Dopo l'apertura del flacone il vaccino può essere utilizzato entro le 24 h successive se viene conservato a queste temperature. Tenere al riparo della luce. Non congelare.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

04

17 FEB 2009

Decreto n

Allegato 2

**Scheda di rilevamento e aggiornamento di eventuali effetti indesiderati a seguito di vaccinazione con vaccino inattivato per il sierotipo BTv8**

Codice aziendale \_\_\_\_\_ Proprietario \_\_\_\_\_ ASL \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Localita' \_\_\_\_\_

**1 Manifestazioni infettive nell'ultimo anno prima della vaccinazione**

Malattia	Diagnosi clinica	Diagnosi laboratorio	di Terapia	Vaccinazione
Blue tongue				
Gastroenterotossiemie				
Pasteurellosi				
Aborti/nati mortalita				
Agalassia				
Altro				

**2 Mortalita pregressa (%)**

anno	adulti	agnelli
2006		
2007		
2008		

**3 Ultimi trattamenti antiparassitari vaccinali ed antibiotici**

Prodotto	Data del trattamento	Categoria	Numero trattati

**4 Vaccinazione BT effettuate in azienda**

Vaccino	Specie animale	Data di vaccinazione	Numero animali vaccinati

**5 Registrazione effetti indesiderati successivi alla vaccinazione**

SPECIE	Sintomi	Nuovi casi	n casi totali (somma dei casi riscontrati dalla vaccinazione)	adulti	giovani
OVINI	Aborti				
	Mortalita				
CAPRINI	Aborti				
	Mortalita				
BOVINI	Aborti				
	Mortalita				
BUFALINI	Aborti				
	Mortalita				



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n 04

17 FEB 2009

Allegato 2

6 Sintomi clinici rilevati dopo la vaccinazione

Sintomi	n casi totali (somma dei casi riscontrati dalla vaccinazione)	di cui n nuovi casi in data odierna	Gravita media (lieve 1- moderata 2- grave 3)
Ipertermia			
Riduzione produzione latte			
Edema nella reg testa			
Edema mammario			
Mastiti			
Alterazioni della deambulazione, zoppie			
Emorragie cutanee			
Erosioni mucosa orale			
Scolo nasale			
Alterazioni del vello			
Dimagrimento			
Ottundimento del sensorio			
Altro			

OSSERVAZIONI \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data

Il Veterinario Ufficiale (timbro e firma leggibile)